

VERBALE DEL GIORNO 23/11/2022



In data 23 NOVEMBRE 2022

alle ore 20,00

si è riuniti

in SECONDA

convocazione presso CENTRO ANALENA TONELLI IN VIA

GALVITA 42 SAN LAZZARO IN STRADA STRADINARIA

dei SOCI

Sono presenti o rappresentati per delega i SOCI ri:

N.	SOCI	Firma	%	N.	SOCI	Firma	%
1	BALLOTTA MARCO	<i>[Signature]</i>		31	MORETTO ANTONELLA (DELEGA MORETTO LUCA)	<i>[Signature]</i>	
2	STATZO SEBASTIANO	<i>[Signature]</i>		32	FORTINI MARCELLO	<i>[Signature]</i>	
3	TEANO LOREDANA	<i>[Signature]</i>		33	AGRIMI MARIA LUISA	<i>[Signature]</i>	
4	SICHMOLZI ERINO	<i>[Signature]</i>		34	FEDERICO ROBERTO	<i>[Signature]</i>	
5	BREGNA JUDREA	<i>[Signature]</i>		35	ARINO EMILIA	<i>[Signature]</i>	
6	SAVOIA ALESSANDRO	<i>[Signature]</i>		36			
7	MARINO MAURO	<i>[Signature]</i>		37			
8	BETTI ROBERTO (DELEGA MARINO MAURO)	<i>[Signature]</i>		38			
9	PALEFAMO GIOVANNI	<i>[Signature]</i>		39			
10	SERVADICI FABIO	<i>[Signature]</i>		40			
11	CESARI LIBERO	<i>[Signature]</i>		41			
12	ASCCANNI REGIONI	<i>[Signature]</i>		42			
13	BRESSAN ROBERTO	<i>[Signature]</i>		43			
14	PRETI MASSIMILIANO (DELEGA SABBIA MASS)	<i>[Signature]</i>		44			
15	CHIACCHIO PIETRO	<i>[Signature]</i>		45			
16	ORLANDO BARBARA	<i>[Signature]</i>		46			
17	PEDONE MARIO	<i>[Signature]</i>		47			
18	STANGHELLINI GABRIELE	<i>[Signature]</i>		48			
19	VINCENZO SACCHETTI	<i>[Signature]</i>		49			
20	STANGHELLINI LUIS (DELEGA STANGHELLINI GABRIELE)	<i>[Signature]</i>		50			
21	RETILO CARLO	<i>[Signature]</i>		51			
22	ANDREA COARO	<i>[Signature]</i>		52			
23	Di Carlo Giuseppe	<i>[Signature]</i>		53			
24	PAPANI STEFANO	<i>[Signature]</i>		54			
25	TROBETTI DANIELE	<i>[Signature]</i>		55			
26	CLAUDIO TRUA	<i>[Signature]</i>		56			
27	ROBERTA BARBIERI	<i>[Signature]</i>		57			
28	MONICA IANNI	<i>[Signature]</i>		58			
29	NICOLA CALZANI	<i>[Signature]</i>		59			
30	LUCIA MORETTO	<i>[Signature]</i>		60			



L'Assemblea elegge a Presidente il Signor: BALLOTTA MARCO
 a Segretario il Signor: MARINO MAURO

Essendo presenti o rappresentati per delega n. 35 SOCI su un totale di n. 42
 per complessivi % 83,33 del valore totale, il Presidente dichiara validamente costituita
 ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- ① MODIFICA DI UNA FRASE NELL'ART 14 DELLO STATUTO
 PER ADEGUAMENTO ISCRIZIONE AL RUNTS RICHIESTA PERVENUTA
 TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
- ② VARI E EVENTUALI.

PUNTO ① IL PRESIDENTE ILLUSTRÀ LA LETTERA PERVENUTA
 DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA RIGUARDANTE LA MODIFICA
 DELL'ART 14 DELLO STATUTO DI CUI SI DA LETTURA
 AI SOCI. I SOCI PRESENTI APPROVANO AD UNANIMITÀ
 IL NUOVO STATUTO MODIFICATO NELL'ARTICOLO 14
 DA PRESENTARE ALL'OFF. ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE
 E IL SUCCESSIVO INVIO ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.
 AL PRESENTE VERBALE SI ALLEGA COPIA DELLO STATUTO
 MODIFICATO E LETTERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

PUNTO ② NON VI È NULLA DA DISCUTERE.
 ALLE ORE 20,30 NON ESSENDO CI NULL'ALTRO DA DISCUTERE
 VIENE SCIOLTA L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL PRESIDENTE

BALLOTTA MARCO

IL SEGRETARIO

MARINO MAURO

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Registrazione n. 01.19.2022 Carta 3 al n. 7662

pagato € ESENTE

(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Madalin



Io sottoscritto/a BETTI ROBERTO nato/a BOLOGNA il 14/08/1959

residente in via CAMILLO ORLACH 5 CAP 40141 Città BOLOGNA

Codice Fiscale RTTRRT58M14A944F

Documento di identità n. CA04481C6 rilasciato da REPUBBLICA ITALIANA

il 03/11/2018



DELEGO

il/la sig./sig.ra MARINO MAURO nato/a PIANORO il 15/01/1959

residente in via PALAZZETTI 2/D CAP 40068 Città BOLOGNA

Codice Fiscale MRNMRAS3A1565F01

Documento di identità n. 4826481 rilasciato da COMUNE SAN LAZZARO

il 16/11/2013

rappresentarmi nell'assemblea straordinaria

che si terrà il giorno 22 NOVEMBRE 2022 alle ore 03.00,

e eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno 23 NOVEMBRE 2022 alle ore 20

sul seguente ordine del giorno

- 1) MODIFICA DI UNA FRASE DELL'ART.14 DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ISCRIZIONE RUNTS
- 2) VARI ED EVENTUALI

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data e firma

03/11/2022

Betti Roberto

Io sottoscritto/a PRETI MASSIMILIANO nato/a BOLOGNA il 22/03/1968
residente in via TOGLIATTI 9 CAP 40061 Città PINZANO (BO)
Codice Fiscale PRTMSM68P22A9441
Documento di identità n. CA78526H1 rilasciato da MINIST. DELL'INTERNO
il 08/10/2020

DELEGO

il/la sig./sig.ra SAVOIA ALESSANDRO nato/a BOLOGNA il 15/01/1976
residente in via DELLO SPORT 17 CAP 40134 Città BOLOGNA
Codice Fiscale SVALSN74A15A944K
Documento di identità n. AX7480546 rilasciato da COMUNE DI BOLOGNA
il 10/03/2016

rappresentarmi nell'assemblea straordinaria

che si terrà il giorno 22 NOVEMBRE 2022 alle ore 03.00,


e eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno 23 NOVEMBRE 2022 alle ore 20

sul seguente ordine del giorno

- 1) MODIFICA DI UNA FRASE DELL'ART.14 DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO
ISCRIZIONE RUNTS
- 2) VARI ED EVENTUALI

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data e firma

12/11/22


Io sottoscritto a STANGHELLINI LORIS nato a BOLOGNA il 07-09-2002
residente in via F. EDERA DE GIOVANNI 39 CAP 40129 Città BOLOGNA
Codice Fiscale STNLRS02P07A944P
Documento di identità n. CA29261KK rilasciato da COMUNE DI BOLOGNA
il 02/11/2021

DELEGO

il la sig. sig.ra FABRICELE STANGHELLINI nato a BOLOGNA il 31/07/2022
residente in via MORI 2035 CAP 40029 Città CASTEL SAN PIETRO TERME
Codice Fiscale STN6RL71L31A944F
Documento di identità n. CA29266DP rilasciato da COMUNE DI BOLOGNA
il 21/03/2019

rappresentarmi nell'assemblea straordinaria

che si terrà il giorno 22 NOVEMBRE 2022 alle ore 03.00,

e eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno 23 NOVEMBRE 2022 alle ore 20

sul seguente ordine del giorno

- 1) MODIFICA DI UNA FRASE DELL'ART.14 DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO
ISCRIZIONE RUNTS
- 2) VARI ED EVENTUALI

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data e firma

BRIXEN 23/11/2022

Stanghellini Loris

Io sottoscritto/a MORETTO ANTONELLA nato/a BOLOGNA il 9/2/1958
residente in via JUSSI 43 CAP 40068 Città S. LAZZARO DI SAVENA
Codice Fiscale MRTNNL58B49A944R
Documento di identità n. AX 0989126 rilasciato da COMUNE S. LAZZARO DI SAVENA
il 29/08/2015

DELEGO

il/la sig./sig.ra MORETTO LUCIA nato/a BOLOGNA il 11/10/1964
residente in via NOVARO 49 CAP 40141 Città BOLOGNA
Codice Fiscale MRTLW6UR51A344V
Documento di identità n. CA 19286 EX rilasciato da Comune BOLOGNA
il 28/8/2015

rappresentarmi nell'assemblea straordinaria
che si terrà il giorno 22 NOVEMBRE 2022 alle ore 03.00,
e eventualmente, anche in seconda convocazione il giorno 23 NOVEMBRE 2022 alle ore 20
sul seguente ordine del giorno

- 1) MODIFICA DI UNA FRASE DELL'ART. 14 DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO
ISCRIZIONE RUNTS
- 2) VARI ED EVENTUALI

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data e firma

23/11/2022

Antonella Moretto



DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E
PARI OPPORTUNITÀ.

UFFICIO REGIONALE DEL **REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

LA DIRIGENTE
AREA INFANZIA E ADOLESCENZA. PARI OPPORTUNITÀ. TERZO SETTORE
MONICA RACITI

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/2022 /	
DEL	/	/2022

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
SICUREZZA AMBIENTALE SEDE
REGIONALE EMILIA ROMAGNA ODV
CF 91371560375**

VIA SAN TOMMASO DEL MERCATO, 2
40121 Bologna (BO)
pec: aisabo.emiliaromagna@pec.it

*Alla Cortese Attenzione
del Presidente*
SIG. BALLOTTA MARCO

Oggetto: PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017¹ E SS. MM. II.- SEZIONE A) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE SEDE REGIONALE EMILIA ROMAGNA ODV" - CF 91371560375. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ISCRIZIONE EX ART. 31 CO. 8 DEL D.M. 106/2020².

A seguito della trasmigrazione di dati e documenti degli enti iscritti nei precedenti registri al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'ufficio Runts³ ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Dall'esame della documentazione trasmigrata relativa alla Vostra Associazione sono emersi motivi ostativi all'iscrizione: lo statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente.

Di seguito si indicano i punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

- art 14: è previsto il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei membri del consiglio direttivo decaduti. Tale previsione non è corretta.

La nota del Ministero del Lavoro n.18244/2021 ha chiarito che la cooptazione non è applicabile agli Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa in quanto deve ritenersi prioritario il principio di elettività delle cariche rispetto all'esigenza di continuità della gestione dell'Ente. È invece possibile una disposizione statutaria che preveda la sostituzione dei consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo.

È quindi necessario modificare lo Statuto.

Pertanto, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, sezione A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, è necessario apportare le modifiche statutarie sopraindicate e inviare all'indirizzo PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it copia dello **Statuto aggiornato**, debitamente firmato nella sua stesura completa e **comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate** corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il nuovo Statuto dovrà pervenire, ex art. 31 comma 8 D.M. 106/2020, **entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione salvo eventuali proroghe o sospensioni dei termini da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**".

L'omesso riscontro può essere causa di mancata iscrizione dell'ente al RUNTS.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cinzia Ioppi.

Per ogni informazione utile al procedimento è possibile contattare la dott.ssa Federica Steccanella (tel. 051 5277672).

Distinti saluti

Cinzia Ioppi
P.O. "Gestione operativa
RUNTS su base regionale"

FS/fs

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

¹ D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice del terzo settore a norma dell'art 1 comma 2 lettera b della legge 6 giugno 2016 n. 106.

² D.M. 15 settembre 2020 n. 106 a norma dell'art 53 co. 1 D.Lgs 11772017 con cui sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del RUNTS in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti.

³ Runts: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Regione Emilia Romagna

**Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Sede Regionale Emilia Romagna - ODV**



STATUTO

Titolo I° – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione.

È costituita l'associazione di volontariato denominata "A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - Sede Regionale Emilia Romagna ODV", ovvero anche, in forma abbreviata, "A.I.S.A. Regione Emilia Romagna ODV", sezione regionale dell'Associazione Nazionale "A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale".

L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV", previa iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede.

L'associazione ha sede in Bologna.

Art. 3 – Adesione ad AISA ITALIA nazionale

L'associazione si ispira e fa propri i principi e le finalità contenuti nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione Nazionale "A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale".

L'associazione "A.I.S.A. Regione Emilia Romagna ODV" si qualifica sezione territoriale regionale, nella Regione Emilia Romagna, di "A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale" Nazionale.

"A.I.S.A. Regione Emilia Romagna ODV" pertanto potrà:

- a) partecipare all'attività di A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale nazionale;
- b) coadiuvare, sul territorio della Regione Emilia Romagna, compatibilmente con le risorse a disposizione, e nei limiti di autonomia del proprio statuto, le sezioni territoriali (provinciali) costituite sul territorio, secondo i principi ed in attuazione dello statuto di A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale nazionale.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2050 e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.



Titolo II° – Finalità e oggetto

Art. 5 – Finalità

L'Associazione si costituisce quale organizzazione di volontariato che si prefigge lo scopo di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

Art. 6 – Oggetto.

L'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- I. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio rifiuti;
- II. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
- III. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In attuazione di quanto sopra esposto, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile e di salvaguardia e vigilanza del territorio, in relazione all'eventualità di rischi per l'ambiente, le persone, i beni, le cose e gli animali, con particolare riguardo agli ambienti urbani, ai beni pubblici, ai fiumi e canali costituenti il sistema idraulico di bonifica, alla segnalazione incendi, alla sicurezza stradale e della mobilità e alla difesa e protezione degli animali;
- b) interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;



- c) affiancare i servizi di Protezione Ambientale e Civile al Corpo Forestale, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, le calamità, gli incendi e portare soccorso in caso di sinistri, come pure per contribuire al monitoraggio e alla salvaguardia del territorio
- d) attività di promozione della cultura di protezione civile;
- e) attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- f) promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- g) condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- h) collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- i) promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- j) l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente statuto.
- k) contribuire, anche mediante convenzioni, intese, accordi ed ogni altro atto similare, con altre Associazioni, Autorità od Enti ad iniziative di questi dirette al monitoraggio del territorio, dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi, nonché alla vigilanza del territorio e della mobilità;
- l) promuovere iniziative che coinvolgono i vari elementi della comunità locale, finalizzate a promuovere la sicurezza del territorio con particolare attenzione alle esigenze dei bambini, promuovendo attività di vigilanza e ausilio per la sicurezza negli attraversamenti pedonali, in particolare nelle vicinanze di edifici scolastici oppure attività di accompagnamento dei bambini in età scolare nei percorsi casa - scuola;
- m) collaborare con gli Enti Pubblici e con altre istituzioni per il monitoraggio e la difesa del territorio per rilevare situazioni di degrado urbano;
- n) organizzare operazioni di soccorso e trasporto sanitario, compreso il trasporto di sangue, organi ed emoderivati;
- o) promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio, dibattito ed addestramento, sulle materie e sugli ambiti operativi previsti dal presente statuto;
- p) partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, della mobilità e della viabilità per favorire la sicurezza stradale, anche in occasione di manifestazioni ed attività sociali, sportive e culturali.

L'associazione potrà inoltre istituire un Corpo di Guardie Giurate Volontarie che operino per prevenire e contrastare illeciti e/o reati in ambito Ambientale, Ittico,

Venatorio e Zoofilo, per la prevenzione degli Incendi Boschivi nonché collaborare con gli organi preposti per la Protezione Civile. Il Corpo Guardie Giurate Volontarie sarà dotato di un suo Regolamento Organico, approvato dall'assemblea dei soci.

Potranno accedere al Corpo Guardie tutti i soci che: (i) sono in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Organico; (ii) abbiano maturato la frequenza obbligatoria di apposito corso ed abbiano superato l'esame finale. Sono esentati dal corso chi è già in possesso di titolo equivalente rilasciato da una struttura analoga riconosciuta. (iii) hanno ottenuto parere favorevole dal Presidente Regionale;

L'associazione potrà partecipare alla organizzazione dei corsi per la preparazione di aspiranti Guardie Giurate Volontarie e di seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto la tutela ambientale;

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.

Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Art. 7 – Volontari e lavoro retribuito.

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo III° – Soci e rapporto associativo

Art. 8 – Soci.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono presentare domanda di adesione le persone fisiche che si riconoscono nei valori del volontariato e della protezione civile ed intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale cui si ispira il presente statuto.

Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara:

- a) di condividere le finalità dell'associazione;
- b) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;
- c) di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione;
- e) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo esamina, entro trenta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno il dovere / obbligo di:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- b) partecipare attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione.

- c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.
- d) versare, all'atto di adesione, la quota associativa nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.

Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedono alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da 30 giorni;
- d) prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

I soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.

Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.

L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale decade automaticamente.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:

- a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
- c) sopravvenienza di conflitto d'interessi.

L'associato escluso può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio che recede, decade, o è escluso dall'associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, ne ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.

In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.



Titolo IV° – Ordinamento interno e Organi sociali.

Art. 11 – Ordinamento interno.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 12 – Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il vicepresidente;
- d) l'organo di controllo, ove nominato;
- e) l'organo di revisione, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell'articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 – Assemblea.

13.1 Composizione dell'assemblea soci.

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da trenta giorni nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

13.2 Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente a mezzo:
(a) avviso di convocazione, da inviare a tutti i soci iscritti a libro soci, che può essere inviato ai soci a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano; unitamente ad avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale e pubblicare sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e



deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della Provincia di Bologna.

13.3 Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;
- c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- e) approva il bilancio consuntivo annuale;
- f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

13.4 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;



c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

13.5 Verbali assemblea soci.

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, i membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall'Assemblea in sede di elezioni. Nel caso non siano presenti i non eletti si procederà a nuove elezioni del consiglio direttivo convocando la riunione dei soci .

Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea dei soci che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo, - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
- b) convocare l'assemblea dei soci;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- d) predisporre il programma delle attività;
- e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- f) determinare la quota associativa annuale;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- i) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati.
- j) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei Consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
- b) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
- c) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;

d) che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Presidente.

Il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 16 - Organo di controllo.

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17 - Revisione legale dei conti.

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V° – Risorse economiche - Patrimonio - Esercizio – Bilancio.

Art. 18 – Risorse economiche.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Per l'attività di interesse generale svolta l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 – Finalità e destinazione del Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

Art. 20 – Esercizio e Bilancio.

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.



È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 21 – Bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il Bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il Bilancio sociale.

Ove redatto, il Bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Titolo VI° – Scioglimento.

Art. 22 – Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 – Rinvio.

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, - con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato -, e relative disposizione attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

=====

Il presente Statuto consta di 13 pagine, compresa la presente, è costituito da nr. 23 articoli ed è stato approvato dall'Assemblea dei Soci convocata in sede straordinaria in data 23 NOVEMBRE 2022 .

Il Presidente (Ballotta Marco)

Il Segretario (Marino Mauro)